

Decreto Rettorale n. 908 del 30 giugno 2020

IL RETTORE

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";
- VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
- VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- VISTO l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;
- VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- VISTO l'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
- VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di dati personali";
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;
- VISTI i Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010 n. 170, "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 dicembre 2016 n. 987 "Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica", che modifica e sostituisce i decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 gennaio 2013 n. 47 e 23 dicembre 2013, n. 1059;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 gennaio 2019, prot. n. 6, recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica»;
- VISTE le disposizioni ministeriali pubblicate il 16 giugno 2020 «Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2020-2021»;
- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con d.r. 24 giugno 2008 n. 9018 e successive modificazioni;
- VISTA la delibera n. 155 dell'8 giugno 2010, con cui il Senato Accademico ha approvato i termini e le modalità di partecipazione ai concorsi di ammissione degli studenti disabili;
- VISTO il decreto rettorale n. 15243 del 2 maggio 2013, con cui si modificano le modalità di presentazione della richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi per la partecipazione ai concorsi di ammissione degli studenti disabili;
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale, n. 35 del 27 febbraio 2020, con cui si propone il potenziale formativo, le modalità di selezione, la possibilità di recuperare i posti riservati ai candidati non comunitari residenti all'estero, a favore dei candidati in posizione utile nella graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari equiparati, e la possibilità, in caso di esaurimento della graduatoria, di utilizzare i posti vacanti per il corso di laurea in *Ingegneria per il design industriale* per l'a.a. 2020/2021;
- VISTO il Provvedimento d'urgenza del Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale, n. 8 del 30 maggio 2020, in corso di ratifica, con cui si propongono le modifiche al regolamento didattico del corso di laurea in *Ingegneria per il design industriale* per l'a.a. 2020/2021;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 122 dell'11 giugno 2020, che approva le modifiche al regolamento didattico del corso di laurea in *Ingegneria per il design industriale* per l'a.a. 2020/2021, così come proposte dal Dipartimento di Ingegneria civile e industriale;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 123 dell'11 giugno 2020, che esprime parere favorevole in ordine alla proposta del numero di posti da bandire per l'a.a. 2020/2021, così come proposto dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale;
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale n. 116 del 23 giugno 2020 con cui si propongono i membri della commissione del concorso;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 26 giugno 2020 che, acquisito il parere del Senato Accademico, definisce il potenziale formativo del corso di laurea in *Ingegneria per il design industriale* per l'a.a. 2020/2021;
- PRESO ATTO che il Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l'a.a. 2020/2021 è in fase di approvazione;
- RITENUTO NECESSARIO nelle more dell'approvazione, applicare quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l'a.a. 2019/2020, che stabiliva che per i concorsi per soli titoli non era dovuta alcuna tassa concorsuale;
- RITENUTO NECESSARIO emanare il bando di concorso per l'ammissione al I anno del corso di laurea in *Ingegneria per il design industriale* per l'a.a. 2020/2021;

DECRETA

ART. 1

Per l'anno accademico 2020/21 è emanato il bando, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per il corso di laurea in *Ingegneria per il design industriale* per l'a.a. 2020/2021 e per il numero di posti indicato, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2

I requisiti, le modalità di ammissione al concorso, il calendario, le condizioni e i termini da osservare nonché gli adempimenti necessari per far valere, ove acquisito, il diritto all'ammissione, sono stabiliti nel bando.

ART. 3

La commissione giudicatrice è così costituita:

Commissione d'esame	Membri supplenti
Prof. A. V. Razionale (<i>Presidente</i>) Prof. M.G. Bevilacqua, Prof. S. Barone	Prof. A. Paoli

IL RETTORE
Prof. Paolo Maria Mancarella

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse